

1999. Un intervento all'Onu contro la diffamazione dell'islam

di Romano Bettini

La questione della diffamazione dell'islam sollevata all'Onu nel 1999 con la proposta, da parte dei 57 paesi islamici associati nell'Oci, di istituire un reato di diffamazione della religione islamica, faceva registrare il ritorno dell'islam nell'arengo internazionale con un ruolo protagonista politico-religioso perduto con la caduta dell'impero ottomano e la proclamazione della Turchia kemalista, laica. E questo quindi già prima dell'attacco alle Torri del 2001, quando il mondo non islamico da tempo prendeva atto della mancata modernizzazione dell'islam dato il permanente attaccamento a modelli quantomeno medievali di convivenza, come l'ineguaglianza tra cittadini islamici e non, il ricorso a pene non più accettabili (amputazioni, lapidazioni e simili), il divieto non coranico di raffigurare Maometto, le condizioni giuridicamente inferiori delle donne, e simili. Cosa c'era (e c'è) di diffamatorio in queste constatazioni?

Il 2001 presentava una sfida di parte islamica all'occidente di marca terroristica, che confermava e non ritrattava l'accusa di diffamazione al mondo dei non musulmani, aggravando, con gli assassini di inermi occidentali in nome di Allah, il quadro delle motivazioni convincenti il mondo "diffamante" l'islam a prenderne drasticamente le distanze. Le considerazioni che seguono esamineranno la questione dell'islamofobia occidentale, le ragioni delle sue origini e della sua attualità,

Stato-religione e emigrazioni islamiche in occidente

In genere per gli stati in cui l'islam è religione di stato i dotti islamici sunniti tendono a precisare che il loro non è stato teocratico né ierocratico, ma laico, ammettendo però che con il potere statale convive parallelo il potere religioso, talora il secondo legittimante il primo o viceversa¹. Di fatto in termini giuridici occidentali si dovrebbe chiarire se siano costituzionalmente confessionali (caso Iran, Arabia Saudita, Gran Bretagna e Israele attuali), o laici, separati da tutte le religioni (in genere gli stati occidentali).

Ma singolare è il caso di una religione ibrida², cioè politica, che nasce come Stato, la cui legislazione è costituzionalmente fondata su un testo sacro (vedi il caso del Corano per l'Arabia Saudita), od elaborata da un ceto professionale privato (gli *ulema* o dotti) derivandola a loro modo da testi sacri, e così ad esempio condannando a morte gli apostati, a lapidazione le adulate e ad amputazioni i ladri. E questa legislazione medievale di ceto (è il caso della *sharia*) continua a dominare il diritto islamico in molti stati, mentre quello occidentale è giunto a caratterizzarsi come esclusivamente pubblico-legislativo e cioè "laico".

¹“Nel corso della storia islamica la dimensione dell'autorità pubblica e dell'autorità religiosa sono corse quasi sempre parallele piuttosto che in sovrapposizione, e anzi, si è avuta molto più frequentemente una strumentalizzazione della religione da parte del potere politico e viceversa” (M.Campanini nella sua prefazione a p.14 di H.Hanafī, *La teologia islamica della liberazione*), Jaca Books, Milano, 2018. L'egiziano A.ar-Raziq sostenne nel secolo scorso la separazione dello stato e della politica dalla religione, suscitando forti polemiche negli ambienti islamici (C.M.Guzzetti, *Islam*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2003, p.14.).

² Cfr R.Bettini, *Islam, religione ibrida nel XXI secolo*, Marcianum Press, Venezia, 2017,

Il trend storico registra però ormai un progressivo avvicinamento-modernizzazione del diritto islamico a quello occidentale³, con resistenze ispirate politicamente da revanscismo islamico e terzomondista.

Il cedimento più significativo del diritto islamico si ha però nelle copiose migrazioni islamiche in occidente, diritto cui l'immigrato non può più ricorrere o esserne vincolato. Il credente islamico può rimanere islamico, ma è sottoposto a un altro sistema giuridico. A parte utili da lavoro e assistenziali ci perderà o ci guadagnerà?

La risposta a questo interrogativo dipende dalla qualità oggettiva, storica, del diritto occidentale rispetto a quello islamico, non dai convincimenti ideologici dell'immigrato. Certo se lasciasse la sua religione non rischierebbe la morte, se ladro non rischierebbe amputazioni, se donna sposata non rischierebbe il ripudio e se adultera la lapidazione. In certi casi (apostasia, adulterio) non subirebbe sanzioni penali; in altri (furto) la sanzione penale sarebbe umanamente ragionevole.

Migrazioni islamiche tra occidentalismo e orientalismo

Ma veniamo a questioni attualmente discusse. La cultura da cui proviene l'emigrante può essere invocata contro le prescrizioni del sistema giuridico del paese occidentale ospitante? E si può discutere la questione non secondo l'ottica degli studiosi orientalisti occidentali discriminante l'oriente, secondo la nota tesi di E. Said, ma, direbbe Hanafi, invertendo le posizioni per cui gli studiosi orientali dell'occidente lo discriminassero perché non più *leader* storico di civiltà?

È meglio forse rinunciare a quest'ultima ipotesi, storicamente troppo fantasiosa, che tra l'altro implicherebbero il rischio per l'emigrante di lapidazioni, amputazioni e condanne a morte,

Ora l'"orientalismo" vincola l'immigrato islamico ad attenersi al diritto del paese ospitante, di cui potrebbe diventare cittadino, ma certo può farne testimone qualificato degli aspetti qualitativamente positivi per un musulmano, sempre che questi non continui a soffrire "religiosamente" delle libertà che quel diritto riconosce a tutti i cittadini di quel paese. E magari non sia favorevole all'uccisione di Sana, giovane pakistana emigrata in Italia, a Brescia, assassinata (come altre sue correligionarie) dal padre perché non voleva sposare un musulmano impostole dalla famiglia.

Fatti del genere non sono attribuibili alla religione islamica come tale ma ad evitare equivoci fra cultura e religione sarebbe bene comunque ritenere quantomeno improbabile che il mondo occidentale si converta all'islam. Così resterebbe da approfondire la consistenza dell'ipotesi di una sua apertura giuridica al multiculturalismo o simili.

Minoranze islamiche in occidente e islamofobia

Rappresentanze dei musulmani che in cinque continenti vivono come minoranze religiose hanno discusso in un convegno ad Abu Dhabi nel maggio 2018, organizzato dagli Emirati Arabi, su "il futuro del musulmano: opportunità e sfide", in cui, riferisce la stampa, sottotemi sono stati

³ Dei 57 paesi dell'Oci (Organizzazione della Conferenza islamica) 12 prescrivono la pena di morte per gli apostati: Afganistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Maldive, Malesia, Mauritania, Nigeria, Qatar, Somalia, Sudan, Yemen. A parte altri paesi dell'Oci che comunque puniscono in altro modo i loro apostati. 24 di tali Paesi, e cioè quasi la metà, risultano a costituzione aconfessionale: Albania, Burkina Faso, Gabon, Guinea, Bissau, Mali, Ciad, Uganda, Turchia, Azerbaigian, Camerun, Gambia, Guyana, Mozambico, Togo, Uzbekistan, Kazakistan, Benin, Costa d'Avorio, Guinea, Nigeria, Niger, Turkmenistan, Tagikistan, Kirghizistan. Siria e Libano non indicano l'islam come religione di stato (Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, *Concetto musulmano della legge*, www.sami-aldeeb.com 2015, p. 5).

radicalismo, islamofobia, acquisizione della cittadinanza, multiculturalismo. Gli intenti dei promotori del convegno sarebbe stato quello di evidenziare il ruolo delle minoranze come risorsa delle comunità, “essenziale per costruire un domani migliore per le generazioni future, proteggerle dalle correnti dell’estremismo ed educarle a coltivare valori comuni”. Non si può non rimarcare il tema dell’islamofobia, e quello del multiculturalismo, di per sé non riguardante gli islamici come tali, ma come immigrati rispetto alla cultura degli ospitanti, e per il riferimento a coltivare valori comuni per le generazioni future, Mancano esortazioni a far rispettare i mussulmani “occidentalizzati”, talora brutalmente assassinati da mano musulmana.

Gli stati islamici sono alle prese con il problema dell’islamofobia da parte occidentale, passata magari, come visto, come diffamante l’islam; e se ne possono spiegare le ragioni non tanto con casi di xenofobia quanto per il mancato rispetto del diritto umano di libertà religiosa laicamente intesa, fra l’altro una delle ragioni dell’astensione saudita all’Onu per la dichiarazione universale dei diritti umani⁴, che oggi ancora tra l’altro in 12 paesi musulmani, come visto, porta a condanna a morte gli apostati, ed in genere a discriminazioni di non musulmani. Violazione di un diritto inconcepibile per una religione anche se eretta a stato.

Si tratta di un diritto tra i diritti fondamentali, affermatosi in termini universalistici a partire dal secondo dopoguerra⁵, che ormai hanno cessato di essere “di carta”, per divenire “uno strumento determinante di emancipazione...nelle costituzioni e nei trattati internazionali”⁶.

Interpretazione delle fenomenologie islamiche attuali alla luce della loro storia

Le fenomenologie attuali con cui l’islam si presenta agli orizzonti del mondo certamente non è rassicurante: si presenta come una religione le cui dimensioni si incamminano verso due miliardi di credenti, seconda come religione rispetto a quella cristiana ma con una connotazione ibrida che ne sospinge una preoccupante conflittualità politica diffusa in tutti i continenti.

Le ragioni di tale conflittualità si possono ridurre a due; una prima attinente alla sua “fede imperialistica”, come è stata chiamata, che l’ha portata a fondare tre vasti imperi nei 14 secoli della sua storia; ed un seconda nel revanscismo politico che la tormenta da quando li ha persi. Gli storici registrano che però il calo politico islamico è avvenuto parallelamente ad un vistoso calo culturale, non solo scientifico e tecnologico ma anche dei diritti umani fondamentali, che ha emarginato l’islam nel mondo, nonostante la sua non arrestata crescita demografica, a vantaggio dei paesi occidentali. Il revanscismo politico dell’islam si presenta così come antioccidentale in termini di sfida affrontata in condizioni di manifesta inferiorità (che costringono addirittura a vistose migrazioni verso i paesi occidentali), sfida contro antichi rivali vincenti in un mondo ora globalizzato certamente in senso non favorevole all’islam.

Il calo culturale segna pesantemente il difficile sviluppo delle società islamiche, soffocate da una mancata separazione della religione dalla politica e dall’accanimento disumano nel rifiuto della libertà religiosa che isola l’islam ormai nettamente dal resto dell’umanità.

⁴ Astensione per non accettazione in particolare degli art. 16 e 18, relativi rispettivamente alla libertà di matrimonio e di fede religiosa (C. Zanghì. *La protezione internazionale dei diritti dell’uomo*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 24).

⁵ P. Parolari, *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Giappichelli, Torino, 2016, p. X, 107. Si sono reclamati in seguito anche diritti fondamentali asiatici, interessanti non l’individuo, ma famiglia e comunità (p.74; ma i primi rimangono tra i più riconosciuti sul piano del diritto costituzionale statale e internazionale – p. 151).

⁶ *Ivi*, p.101.

Il revanscismo islamico parte da questo isolamento che è il primo fattore della sua inadeguatezza per uno scontro ad armi pari con il resto del mondo, Ed è in questa inadeguatezza che può spiegarsi il ricorso ad armi proibite come il terrorismo internazionale, le accuse infondate di diffamazione e di islamofobia, le persecuzioni delle minoranze cristiane nei paesi musulmani, le resistenze alle intese da parte dei migranti musulmani in paesi occidentali,

Politiche islamiche verso l'occidente

Nella fenomenologia conflittuale di tipo originale, espansivo, e di quella derivata, di tipo revanscista, le politiche dell'islam verso l'occidente all'inizio del XXI secolo si presentano di due tipi; di doppia lealtà e di negata evidenza. La prima, di doppia lealtà, si riscontra nel linguaggio giuridico-costituzionale dei testi ufficiali che approva, quando lascia dubbi sul corretto significato del diritto, se in senso religioso-islamico o in senso non confessionale-occidentale; la seconda, di negata evidenza, si ritrova in iniziative politiche ufficiali di lamentata diffamazione od islamofobia occidentale, in cui si contesta la verità di correnti critiche e constatazioni del mondo occidentale relative al passato od al presente dell'islam.

È un fatto che a guardare anche le più recenti costituzioni di paesi islamici salti all'occhio l'imitazione della maggioranza delle prescrizioni in esse contenute di quelle delle costituzioni occidentali, sia per i principi fondamentali che per la strutturazione degli organi costituzionali, in contrasto patente con la generale confessionalità di riferimento.

Il fenomeno ha provocato qualche arabista a parlare di schizofrenia delle costituzioni islamiche⁷, in linea in effetti con le osservazioni espresse da documenti Onu, in cui si lamenta l'adozione, da parte di paesi islamici, di "formulazioni ideologiche o dottrinali che svuotano i diritti e libertà di ogni contenuto permettendo così la violazione dei diritti individuali in nome della ideologia o fede ufficiali"⁸.

Cieca la seconda, la negazione di evidenze, non di tratta più di doppiezza mistificatoria ma di calunnie, dato che l'occidente non nasconde di aver avuto per secoli 'islam quale religione politica, ibrida, occupatrice anche della Terra Santa, come nemico, e di averne superato soprattutto cultura, ma anche economia e ruolo politico nel mondo

Dalle politiche ai fatti: delitti contro minoranze religiose e delitti "d'onore". Fatti di diffamazione?

La significatività delle politiche va a illuminare e ad essere illuminata da quella delle recenti statistiche della criminalità religiosa. Queste riguardano un quadro negativo per il numero delle vittime cristiane, già pesantissimo su un piano mondiale⁹, non solo islamico, ma di conferma della conflittualità con l'occidente sul piano ristretto ad una delle religioni occidentali. Qui per i delitti contro le minoranze religiose dei paesi islamici basterà indicare i dati offerti recentemente da fonti specialistiche come *Amnesty International* e *Aiuti alla Chiesa che soffre*¹⁰.

⁷Cfr. R.Aluffi Beck-Peccoz, *Diritti umani e codificazione del diritto di famiglia islamico*, in *idem* (cur.), *Persone, Famiglia, Diritti, Riforma legislativa nell'Africa mediterranea*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 78.

⁸ UNDP, *Arab human development report 2009*. New York, p. 5.

⁹ Cfr. in particolare R.Delpard, *La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde*, Lafon, Neuilly sur Seine, 2009; A. Riccardi, *Il secolo dei martiri. I cristiani nel Novecento*, Mondadori, Milano, 2009.

¹⁰ Aiuto alla Chiesa che soffre, *Libertà religiosa nel mondo, Rapporto 2016*; Amnesty International Italia, *Rapporto 2017-18*.

Conflittualità islamica				
Tipologia	Caratteristiche	Cause	Effetti	Rimedi
Originaria	Occupatoria	Ibridazione Politica	Discriminatori, lesivi dei non musulmani	Separazione dalla politica
Derivata	Revanscista	Perdita ruolo politico e culturale	Terrorismo internazionale, Jihad armato, delitti d'onore	Misure di polizia, belliche

Per i delitti d'onore, tipici di ritardati mutamenti culturali e noti anche in Italia fino alla legge del 1981, si tratta di reati in aumento dalla fine del secolo scorso, in particolare contro figlie di emigrati islamici in occidente propense alla "occidentalizzazione" che fa loro intravedere la fine della soggezione a matrimoni in giovanissima età scelti dai genitori; reati compiuti su di loro, fino all'assassinio, dalle loro famiglie in nome dell'onore, e da collegarsi alla condizione giuridica della donna nell'islam¹¹. Diversi casi sono occorsi in Italia di cui due nel maggio 2018, seguiti dalla stampa, che ha anche illustrato il quadro culturale e giuridico fornito in particolare dal Pakistan per il mancato rispetto della legislazione emanata dallo stesso paese per fermare il fenomeno, connesso non solo all'emigrazione¹².

Anche qui si tratta di criminalità, che non può essere imputata a cultura preislamica, come taluno ipotizza¹³, la cui doverosa segnalazione non è diffamazione, anche se contribuisce ad una non voluta, lamentata islamofobia.

La felice coabitazione tra mondo occidentale e mondo islamico, sostenuta da doti occidentali di buona volontà, sembra contraddetta anche da tali fatti, che appartengono alla categoria delle constatazioni, della constatazione in particolare di un ritardo culturale che crea cortocircuiti all'atto della coabitazione migratoria dell'islam con l'occidente ed il suo diritto positivo, con esiti di criminalità di islamici in patria e nei paesi ospitanti.

A proposito di processi interculturali: quale contributo culturale degli immigrati islamici all'occidente?

Tolti i predetti motivi di critica e le pesanti constatazioni rivolte alla politica ed alla cultura dell'islam, che possono contribuire alla lamentata islamofobia, che spazio rimane per un ipotizzabile contributo culturale degli immigrati islamici all'occidente? Il futuro ce lo dirà.

Ma la riflessione finora fa rimarcare che l'occidente da secoli ha trovato una strada che l'islam ha sistematicamente, finora, rifiutato, o non è stato il grado di percorrere, salvo fruire solo come paziente, consumatore od utente dei suoi successi nell'industria, nella sanità, nelle

¹¹ Cfr P. Chesler, *La tendenza mondiale dei delitti d'onore*, in "Middle East Quarterly". 2010, 17, traduzione italiana e testo in inglese in <https://www.meforum.org/articles/2010>.

¹² Cfr.P. Del Re, *Pakistan, 'delitti d'onore': mille donne uccise ogni anno. E i carnefici sono i familiari*, in www.repubblica.it/.../pakistan-delitti-d-onore-mille-donne-uccise-ogni-anno-1490...3-ott.2016; R.Zakaria, *In Pakistan la legge non ferma i delitti d'onore*, in <https://www.internazionale.it/opinione/rafia-zakaria>, 14-5-2018. Quest'ultimo, nel quotidiano pakistano "Dawn", segnala che una legge del 2016 proibisce il delitto d'onore, ma non sta ottenendo risultati.

¹³ Come segnala il testo della Chesler, sopracitato.

comunicazioni, nei trasporti; contestandone (non sempre) laicità politica, democrazia e rispetto dei diritti umani.

Detto questo è chiaro che il divario tra la cultura del migrante islamico conosce da secoli la supremazia attuale della cultura dell'occidente, e nulla ha fatto come concorrente per mutarla o mutarsi; ne ha solo fruito, e il migrante non può aspirare lui a mutarla nella sua condizione di ospite in cerca di miglioramento o sopravvivenza individuale o di gruppo. L'intercultura non sembra possa dargli speranze che la sua patria ha storicamente rifiutato, ma solo accomodamenti di diritto amministrativo, dalla carne *halal* ai cimiteri riservati. Lo sbarramento costituzionale è invalicabile, come lo è quello del suo paese.

Tutto sommato l'unico contributo culturale di cui l'immigrato islamico in occidente è oggettivamente capace è nella sua notizia ai correligionari in patria di aver sperimentato la libertà dalla coazione religiosa.

Inadeguatezza delle iniziative islamiche contro terrorismo, islamofobia e diffamazione

È diffuso in occidente il senso di un'inadeguatezza delle iniziative dell'islam contro il terrorismo islamista internazionale (che pur proclama coralmemente non far parte della sua identità, anche se dai suoi paesi sono accorsi giovani a combattere per l'Isis); e delle iniziative contro la lamentata islamofobia occidentale, di cui ha fatto lamentare come diffamazione l'Oci all'Onu, e fa lamentare i suoi migranti nei paesi occidentali, di cui pur non è riuscito a contenere l'esodo, dirottandolo fuori dalle sue frontiere.

Non è mancato in occidente chi ha ritenuto che per tale accusa di islamofobia (direi accusa diffamatoria) trattasi di una strategia dei grandi poli mondiali dell'islam radicale, Arabia Saudita, Fratelli Musulmani, centrali indo-pakistane, islamismo turco (cui aggiungerei quello qomeinista); strategia per riversare responsabilità islamiche storiche, originarie e di ritardo culturale, sull'occidente¹⁴.

In realtà l'islamofobia occidentale nasce prima del terrorismo e delle migrazioni islamiche verso paesi occidentali. Questi erano islamofobi già prima da 14 secoli, e per obbiettive non diffamatorie ragioni storiche.

Le due islamofobie occidentali: prima e dopo terrorismo e migrazioni

Le critiche e constatazioni vanno quindi distinte in due gruppi: quelle che esistevano prima del terrorismo e delle migrazioni islamiche e quelle che si sono aggiunte dopo.

Delle *critiche* due appartengono al primo gruppo:

1. La prima è che non è diffamazione la contestazione e la critica della rivelazione islamica, del suo profeta, la raffigurazione di questo, e la satira religiosa o politica da parte di chi non è musulmano;

2. La seconda è che sussistono gravi problemi di esegesi di fonti "sacre" islamiche che adottano espressioni che più che del VII secolo sembrano di millenni precedenti, e possono indurre i credenti anche alla violenza dato che mancano diffusi e inequivocabili commentari adeguati ad evitare letture fuorvianti, come anche quelle occidentali che hanno addirittura paragonato la lettura

¹⁴ Cfr. A. del Valle, *Mappa dell'islam europeo*, obamallah@gmail.com, 27-3-2010.

del Corano a quella di *Mein Kampf*; a parte l'appellativo degli ebrei quali scimmie e maiali e l'accusa a ebrei e cristiani di aver "scientemente corrotto le loro Sacre Scritture"¹⁵.

Delle *constatazioni* principali appartengono al primo gruppo:

1. La discriminazione giuridica tra cittadini di fede musulmana e non musulmani e il divieto di apostasia, punita con la pena di morte in 12 paesi musulmani, a parte pene non capitali in altri paesi;

2. La discriminazione, rispetto agli uomini, delle donne, sia matrimoniale che ereditaria, processuale e amministrativa;

3. L'adozione di sanzioni penali ormai giudicate storicamente primitive, dalle amputazioni alle lapidazioni e simili;

4. L'adozione di manuali di storia e religione non aggiornati, che non prendono atto che l'islam dal 622 si è affermato militarmente come religione politica, non amica dell'Europa;

5. Il primato islamico nella conflittualità recente nel mondo;

6. L'assenza islamica da oltre tre secoli (e cioè quantomeno dalla rivoluzione scientifica e da quella industriale dell'occidente) dalla partecipazione attiva ai progressi del mondo scientifico, economico e culturale, progressi di cui pur oggi i paesi islamici fruiscono;

7. Gli invadenti finanziamenti, da parte di paesi opulenti musulmani, a centri musulmani in paesi non musulmani, quale violazione del principio di non interferenza negli affari interni di altri paesi;

8. Gli ultimi posti dei paesi islamici nelle graduatorie internazionali per democraticità e non corruzione;

Appartengono invece al secondo gruppo:

1. La critica secondo cui le vertenze tra stati sono di competenza degli ordinamenti e dei giudici dei paesi accusati di reati e non di islamici privati autorizzati magari da c.d. *fatwe* ad esecuzioni all'estero; il che tra l'altro implica violazione del principio di non interferenza in affari interni di paesi altrui;

2. Il terrorismo internazionale ispirato al *jihād*, assassino di chiunque nel nome di Allah;

3. La pressione della pesante e non richiesta migrazione islamica verso paesi occidentali a causa della insostenibilità della vita in paesi islamici;

4. I rischi degli immigrati nei liberi processi di integrazione nei nuovi paesi scelti, minacciati anche di delitti d'onore dai correligionari, talora parenti stretti, per la loro "occidentalità".

Dunque non artificiosa od emotiva islamofobia, ma ragioni di sicurezza assillanti da 14 secoli, aggravatesi negli ultimi vent'anni a fronte di una religione ibrida la cui "civiltà" di un tempo è incalzata dalla storia.

Non resta che concludere che la politica islamica contro la "diffamazione islamofoba" dell'occidente è un silenzio sulle cause dei tramonti storici dell'islam volto in *transfert* sull'occidente per le relative responsabilità, *transfert* gestito a fini di legittimazione di una sorta di revanscismo islamico senza speranze.

¹⁵ Così A. Bausani a p.506 del suo commento a *Il Corano*, BUR, Milano, 2001.